



## INFORMATIVA

Gentile donatore,

la nostra organizzazione ha a cuore la corretta applicazione della complessa normativa che agevola le donazioni a favore del non profit.

Le suggeriamo di prendere visione delle informazioni sintetiche qui riportate che ci auguriamo possano esserle di aiuto per capire se e in quale misura la sua donazione può permetterle un risparmio d'imposta.

Il nostro ente è formalmente una APS, Associazione di Promozione Sociale..

Con la Riforma del Terzo Settore e il Codice Unico Terzo Settore vengono introdotte una serie di nuove regole che riguardano la fiscalità in favore di donatori di denaro e beni agli Enti di Terzo Settore (ETS).

È stato infatti stabilito che per le **persone fisiche** le donazioni in denaro e in natura sono detraibili al 30% fino a un tetto massimo pari a 30.000 euro per ciascun periodo di imposta. Tale limite si alza fino al 35% quando la donazione va a sostenere organizzazioni di volontariato. In alternativa le donazioni (sempre sia in denaro che in natura) sono deducibili fino al 10% del reddito complessivo dichiarato.

Allo stesso modo esistono vantaggi riservati a **enti e aziende** quando queste effettuino donazioni in denaro o natura deducibili fino al 10% del reddito complessivo dichiarato. A questo proposito viene eliminato il limite di 70.000 euro annui previsto dalla precedente normativa. Se la deduzione supera il reddito complessivo netto dichiarato l'eccedenza può essere dedotta fino al quarto periodo di imposta successivo.

### *Definizioni di DEDUZIONI e DETRAZIONI*

- le **DEDUZIONI** sono i costi che riducono la base imponibile (importo complessivo del reddito sul quale vengono calcolate le imposte)
- le **DETRAZIONI** sono i costi che riducono l'imposta

**Le nuove regole sono applicabili dal 1 gennaio 2018** da parte di Organizzazioni di Volontariato, Associazioni di Promozione Sociale, Onlus.

L'erogazione deve essere effettuata tramite banca o ufficio postale, o con assegni, carte di debito, carte di credito. Non è ammessa alcuna agevolazione per le erogazioni in denaro effettuate in contanti. In merito alle erogazioni di beni, si rammenta che le stesse (ai fini della deducibilità) sono consentite solo alle aziende e solo per i beni di loro produzione o commercio. Ad eccezione dei beni facilmente deperibili o prossimi alla scadenza, per fruire della deducibilità è necessario seguire una particolare procedura di comunicazione alla DRE e di registrazione contabile ai fini IVA.

Di seguito le riportiamo i riferimenti di legge relativi alla normativa e le principali indicazioni dell'Agenzia delle Entrate a riguardo.

- **D.LGS 3 luglio 2017 nr 117 – art. 83**

Le rammentiamo che non può detrarsi né dedursi somme maggiori di ciò che ha effettivamente erogato, e che nel complesso non può sommare differenti regimi agevolativi.

Rimaniamo a sua disposizione per offrirle eventuali chiarimenti, e la invitiamo comunque ad approfondire la materia con un professionista di sua fiducia.

Ringraziandovi per quanto donato, voglia gradire i nostri più cordiali saluti

SPECIAL ARLUNO Aps